



ALLEGATO ALL'ATTO N.

REGISTRATO a UDINE il ...

SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

Statuto

AutoAmica Volontari Buttrio

1460

30 MAG 2021

[Signature]
Silvia Rapetti

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

1. Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione di volontariato riconosciuta denominata **"AutoAmica Volontari Buttrio ODV"**, da ora in avanti denominata "Associazione", ai sensi del Codice civile e del D.L. 3 luglio 2017, n.117.
2. L'Associazione ha Sede legale nel Comune di Buttrio (Ud).
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed opera nel territorio della Repubblica Italiana e specificatamente nel territorio del Comune di Buttrio.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di svolgere l'attività di volontariato nel settore sociale, ed in particolare dell'assistenza sociale, rivolta ai residenti ed alle persone, regolarmente domiciliate nel Comune di Buttrio (Ud). A titolo esemplificativo l'Associazione si propone di svolgere le attività aventi oggetto:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, a titolo esemplificativo l'Associazione si propone di:
 - organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - fornire servizi gratuiti di trasporto anziani, disabili e bisognosi, su prenotazione telefonica da parte degli stessi, e/o su richiesta del Comune di Buttrio (Ud), utilizzando i mezzi messi a disposizione dallo stesso;
 - fornire servizi gratuiti di consegna a domicilio di medicinali e solo in caso di necessità e su espressa richiesta da parte del Comune di Buttrio (Ud);
 - fornire gratuitamente assistenza ad anziani disabili per l'effettuazione della spesa alimentare e non alimentare.
3. I rapporti con il Comune di Buttrio saranno regolati/disciplinati da apposita convenzione.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le proprie azioni in favore di terzi.
5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal D.M n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.
7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.



Art. 3

Ammissione e numero di associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o no-profit, che condividono le finalità della spesa e partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenza. In ogni caso, il numero dei soggetti collettivi associati non potrà mai essere superiore al 50% della ODV.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - di essere iscritti all'Albo dei Volontari Civici del Comune di Buttrio con la preferenza nella specifica legata a "Area Assistenza".
4. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
6. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 gg., motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 gg. dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi dei diritti o a termine.

Art. 4

Diritti ed obblighi degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prender atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
4. Gli associati hanno l'obbligo:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.



Art. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso od esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - l'organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo 3 associati.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenenti il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 gg. prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca degli organi associativi;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 e 3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.



- 8- L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

- 9- Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

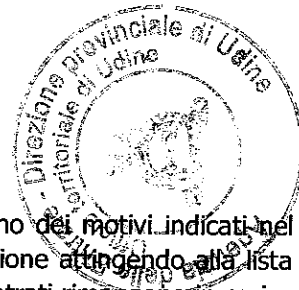
- 10- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 8

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà o ad esso affidati.
3. L'Organo di amministrazione è formato da tre componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di anni 3 (tre) e possono essere rieletti.
4. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli Enti associati tra i propri associati: si applica l'art.2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
5. L'Organo di amministrazione si riunisce previa comunicazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 gg. prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea. Ad ogni modo l'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'Associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.
6. Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6 art.26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8. La carica di amministratore si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
 - perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.
9. Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.



- 10- Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico per alcuno dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nelle ultime procedure di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà deliberare sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza della lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea per il rinnovo dell'intera formazione. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 Divieto di distribuzione degli utili

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

ART. 12 Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 13 Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14 Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:
 - presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 15 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa. Tutti i volontari dovranno essere coperti da un'idonea copertura assicurativa.

ART. 16 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.



ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del C.C..
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Organizzazioni di Volontariato o ad altri Enti del Terzo settore, operanti in identico o analogo settore.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile